

**COMUNE DI OTTOBIANO  
PROVINCIA DI PAVIA**

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. **46**

in data: **29.07.2019**

□ Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI LOCAZIONE A LUNGO  
TERMINE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE A INWIT PER  
STAZIONE RADIO BASE**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CERESA Roberto	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sul territorio comunale risulta, da anni localizzata su area di proprietà comunale una stazione radio base per il servizio di telefonia mobile;  
La suddetta locazione è valida in forza del contratto registrato in data 13.06.2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Asti con codice n. TSH16T004920000GG;  
Con nota del 02.05.2019 la Società Inwit S.p.A. facente parte del Gruppo Telecom e avente sede legale in Milano, avanzava al nostro Ente la possibilità di revisione del contratto in essere in vista dei nuovi cambiamenti che si verificheranno nel settore delle telecomunicazioni;  
Tutto ciò premesso Inwit S.p.A. proponeva la possibilità di stipulare un nuovo contratto di locazione della durata di 24 anni per complessivi € 35.000 + Iva di legge, da versarsi in un'unica soluzione;  
Alla luce di quanto sopra esposto è volontà dell'amministrazione accettare la nuova proposta formulata da Inwit S.p.A. di cui si allega copia alla presente Delibera;  
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
Acquisiti i pareri di legge;  
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la proposta della Società Inwit S.p.A., allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la nuova locazione avrà durata di 24 anni e che verrà corrisposto un canone anticipato, in un'unica soluzione di € 35.000 + iva di legge;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Moro Gabriele, di sottoscrivere il relativo contratto di locazione, a nome e per conto del Comune nella sede indicata dalla conduttrice;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Inwit S.p.A. per quanto di competenza.

Successivamente con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, data l'urgenza di provvedere in merito.

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI  
UN CONTRATTO DI LOCAZIONE A 24+6 ANNI  
SITO PVT039 - OTTOBIANO**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti Signori

**A)- PARTE CONCEDENTE**

**L'Amministrazione COMUNALE DI OTTOBIANO**, con sede in Ottobiano, Piazza Italia n.33, cod. fiscale 83002010185, Partita IVA 00974450181, rappresentato, Pec [comune.ottobiano@pec.it](mailto:comune.ottobiano@pec.it), rappresentata in questo atto dal ..... in qualità di ....., nat. a ....., il ....., domiciliato per la carica in ....., che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione medesima in qualità di proprietaria, di seguito indicata come di seguito indicata come "Locatore";

e

**B)- PER LA PARTE AFFITTUARIA**

**La Soc. INWIT S.p.A.**, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., Società con socio unico, Gruppo Telecom Italia - con sede legale in Milano, Via G. Vasari n. 19, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08936640963, nella persona del Sig. Ferdinando Gobbo, nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964 in qualità di procuratore speciale della Società medesima, giusti poteri conferiti da apposita Procura Speciale rilasciata dal Notaio in Roma Sandra De Franchis in data 19/07/2016 repertorio N.6371 raccolta n.2884, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 20/07/2016 al n.22342 serie 1T, di seguito indicata come "Conduttore" (o "INWIT") ,in seguito definite le "Parti" quando indicate congiuntamente;

**PREMESSO**

**a)** In data 01.04.2015 il Comune di Ottobiano ha stipulato con la società INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. un contratto di locazione ad uso non abitativo e registrato in data 13.06.2016 presso l'ufficio del Registro di Asti, numero 4920, Serie 3T, avente ad oggetto una porzione di terreno di circa 102 mq circa, iscritto nel N.C.T. del comune di Ottobiano (PV), foglio n.7, Mappale 321, per l'installazione di un impianto di telecomunicazioni.

**b)-** con atto del 26 marzo 2015 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano Telecom ha conferito il proprio ramo di azienda - costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile - a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il "Conferimento");

**c)-** a seguito del Conferimento, la cui efficacia decorre dal 1° aprile 2015,

INWIT ha assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile di cui in lettera a) di premessa, subentrando a Telecom in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti;

**d)**- che ora le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono perfezionare il presente contratto di locazione con durata ultranovennale;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

L'amministrazione Comunale in qualità di proprietaria, concede in locazione alla Società Inwit S.P.A che a mezzo del costituito rappresentante dichiara di accettare e che conseguentemente ottiene in godimento, la descritta porzione di terreno di circa 102 mq circa, l'accesso e le servitù di passaggio, ricadenti in , iscritto nel N.C.T. del Comune di Ottobiano (PV), foglio n.7, Particella n.321, come in precedenza descritta alla lettera a) della premessa, il tutto come risulta dalla rappresentazione grafica contenuta nell'elaborato planimetrico che si allega al presente contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'area locata sarà utilizzata per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 3.

La Parte Concedente garantisce alla Condittrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature collegate o all'impianto radio di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Parte Concedente conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Parte Concedente dichiara, inoltre che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Condittrice.

La Parte Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti della Condittrice di cui all'articolo 7.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA**

La locazione avrà la durata di anni 24 (ventiquattro) con tacito rinnovo di 6 (anni) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.

### **ARTICOLO 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE**

La Parte Concedente prende atto che il cespite locato è già utilizzato dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazione, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazione (nel seguito l'Impianto) per la fornitura di un servizio pubblico.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Parte Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Parte Concedente autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Parte Concedente, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Parte Concedente garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative all'immobile oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Parte Concedente si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le imprese appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Al termine della locazione la Condittrice provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile locato.

La Parte Concedente attribuisce alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Parte Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

### **ARTICOLO 4 - CANONI**

Il canone annuo di locazione comprensivo delle spese generali e degli oneri accessori è convenuto in Euro 1.459,00 (millequattrocentocinquantanove/00)

annue. Le parti convengono espressamente che i canoni corrispondenti alle prime 24 (ventiquattro) annualità saranno corrisposti in un'unica soluzione pari a Euro 35.016,00 oltre IVA (trentacinquemilasedici/00), mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di validità del presente contratto, all'Iban indicato dalla concedente.

Dal venticinquesimo anno di locazione, il canone sarà corrisposto, come stabilito al primo comma del presente articolo, in unica rata annuale anticipata sul conto bancario intestato a Comune di Ottobiano, IBAN \_\_\_\_\_.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato pagamento del prezzo entro il termine di 30 giorni indicato che la parte affittuaria dichiara di ben conoscere ed accettare.

Il mancato pagamento del canone contrattuale anticipato entro il termine fissato costituirà la risoluzione automatica del presente contratto che cesserà di avere effetti sin dall'origine.

Per effetto del pagamento anticipato, la parte concedente non applicherà per tutto il periodo contrattuale l'adeguamento istat.

Regolato così il pagamento del canone relativo a ventiquattro anni di durata nel rapporto, quest'ultimo rilascia quietanza.

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dall'articolo 9 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, che gli oneri siano interamente a carico della Parte Concedente.

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Parte Concedente terrà manlevata ed indenne la Condittrice da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le 24 (ventiquattro) annualità, così come concordate dalle Parti e stabilite al presente articolo 4, comma 1.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Parte Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

#### **ARTICOLO 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - RISOLUZIONE EX ARTICOLO 1456**

##### **CODICE CIVILE**

Per patto espresso tra le parti, la Parte Concedente concede alla Condittrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Inoltre la Parte Concedente attribuisce alla Condittrice la facoltà di ospitare all'interno dello spazio locato e/o sui propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle

telecomunicazioni ovvero sub-locare gli stessi a terzi.

È fatto divieto alla Parte Concedente di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, la Parte Concedente si obbliga a che i crediti non possano formare oggetto di alcun atto di disposizione neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possano essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

A titolo esemplificativo sono quindi compresi in tale divieto, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso e la costituzione di usufrutto in favore di terzi.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la Conduttrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex articolo 1456 del codice civile, inviando comunicazione scritta alla Conduttrice; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Conduttrice o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Conduttrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate alla locatrice fino al rilascio dell'immobile.

#### **ARTICOLO 6 PRELAZIONE - RISCATTO - RISOLUZIONE EX ARTICOLO 1456 CODICE CIVILE**

Per patto essenziale intercorso tra le parti, la Parte Concedente in caso di vendita del diritto di proprietà o di superficie dell'immobile, programmata con qualsiasi forma che realizzi il trasferimento in favore di terzi, assume l'obbligo di offrire alla Conduttrice il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 della citata Legge n. 392/1978, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile in espressa deroga all'articolo 41 della stessa.

Il diritto di prelazione dovrà essere assicurato all'odierna Conduttrice o suoi aventi causa anche nel caso di vendita in blocco ed anche nel primo anno successivo al termine della locazione, intendendosi quale termine iniziale quello dell'effettivo rilascio, salvo soltanto il caso che il contratto sia stato dichiarato risolto per morosità della Conduttrice.

Le Parti concordano espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Conduttrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della stessa Conduttrice al risarcimento dei danni.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto in corso di locazione, la Conduttrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex articolo 1456 del codice civile, inviando comunicazione scritta alla Conduttrice; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Conduttrice o fino a definitiva

sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Conduttrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate alla Locatrice fino al rilascio dell'immobile.

In espressa deroga all'articolo 41 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, alla Conduttrice spetterà il diritto di prelazione anche in caso di nuova locazione, così come previsto dall'articolo 40 della medesima Legge n. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile sia pur modificando l'ultimo comma e, quindi, estendendo fino a un anno il divieto di nuova locazione nel caso in cui la Locatrice abbia ottenuto il rilascio dell'immobile dichiarando di non volerlo locare a terzi.

In ogni caso, tutte le comunicazioni previste con il presente articolo (*denuntiatio*) dovranno essere eseguite dalla Parte Concedente mediante comunicazione scritta da notificarsi alla Conduttrice a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale della Società.

#### **ARTICOLO 7 - RECESSO ANTICIPATO**

La Parte Concedente consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'articolo 27 - comma VII - della Legge n. 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale evenienza, la parte concedente non sarà tenuta a rimborsare i canoni anticipati.

#### **ARTICOLO 8 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio, rispettivamente,

- quanto alla Parte Concedente Piazza Italia 33 - 27030 Ottobiano (PV).
- quanto alla Conduttrice Via Torino, 84 - 30172 Mestre (VE).

#### **ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE**

L'eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Pavia, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

#### **ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA**

La Parte Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

La Parte Concedente sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La stessa si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi,



anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Parte Concedente vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

#### **ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

#### **ARTICOLO 12 - TRASCRIZIONE**

Le parti autorizzano la trascrizione del presente contratto preliminare presso la competente Agenzia del Territorio, con espressa dispensa del Direttore della stessa dall'effettuazione di iscrizioni d'ufficio e con esonero per il medesimo di qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Con riferimento specifico all'area in oggetto, il Signor Burattini Marco:

- dichiara che dalla data del rilascio alla data di sottoscrizione del presente contratto non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici del predetto Comune;
- dichiara che lo stesso non è stato percorso dal fuoco negli ultimi 15 (quindici) anni.

#### **ARTICOLO 13 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale, la Parte Concedente in relazione al disposto nell'articolo 1341 del Codice Civile dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto; 2) (Durata); 3) (Destinazione e uso dell'immobile); 4) Canoni; 5) Cessione del contratto e dei crediti - Risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile; 6) Prelazione-Riscatto -Risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile; 7) Recesso anticipato; 8) Registrazione e domicili contrattuali; 9) Foro competente; 10) Riservatezza; 11) Disposizioni finali; 12) Trascrizione.

Delibera di G.C. N. 46 del 29.07.2019

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
F.to Moro Gabriele**

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

**ATTESTA**

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti**

---

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Carnia Serafino**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

- 
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.08.2019 Al 20.08.2019 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 05.08.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (15.08.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, \_ 15.08.2019 \_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 05.08.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo  
Tacconi Gisella Teresa

---